

# TI\_GERICHTE INC.2003.1605 vom 28. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2003.1605](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.1605)

FR: TI\_GERICHTE INC.2003.1605 du 28 août 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2003.1605 del 28 agosto 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di fuga e i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

### E. 2

La legittimità dell'arresto già è stata esaminata in occasione della conferma dell'arresto (doc. \_\_, inc. GIAR \_\_\_\_\_) e della precedente decisione di proroga del carcere preventivo (doc. \_\_, inc. GIAR \_\_\_\_\_); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto dall'art. 102 cpv. 2 CPP. Come già detto in occasione della precedente decisione di proroga del carcere preventivo, i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono senz'altro dati. L'accusato ha infatti ammesso di aver eseguito "il lavoro" con \_\_\_\_\_ e di ritenere che l'incarico fosse stato dato a quest'ultimo da \_\_\_\_\_, gerente del locale, e dietro previsto compenso di fr. 10'000.--, precisando pure di avere acquistato con \_\_\_\_\_ la benzina per appiccare l'incendio presso una stazione di servizio di \_\_\_\_\_ il 31 dicembre 2002

(cfr. verbali PP 14 febbraio 2003 e 8 aprile 2003, Rappol all. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_).  
Le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ trovano del resto conferma nella chiamata di correo di \_\_\_\_\_, che pure attesta il coinvolgimento diretto di \_\_\_\_\_ nei fatti (v. verbale PP 21 agosto 2003, confronto tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_).

### **E. 3**

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta di evitare che intervengano accordi tra accusato e testimoni (già sentiti o ancora da sentire) e complici o correi (non arrestati o confrontati con dichiarazioni divergenti da quelle dell'accusato), messi in atto per nascondere la verità. Ora, in questo caso, dagli atti messi a disposizione dal magistrato inquirente, non è dato sapere se il confronto con \_\_\_\_\_ (prospettato nella precedente istanza di proroga) sia stato nel frattempo eseguito. Il confronto con \_\_\_\_\_ risulta invece essere stato eseguito nell'interrogatorio PP del 21 agosto 2003 (v. allegato all'istanza di proroga). Resta però il fatto che il Procuratore pubblico – cui compete in questa fase dell'inchiesta determinarsi sui bisogni istruttori – non ha indicato il sussistere di rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Per cui se ne deve concludere che detti bisogni e rischi non sono, in questo momento, più preminenti.

### **E. 4**

La detenzione preventiva può comunque giustificarsi in presenza di un pericolo di fuga, considerato che uno dei suoi scopi è quello di assicurare la presenza dell'imputato al dibattimento e l'esecuzione della pena. Per quanto concerne il pericolo di fuga, va qui riconfermato quanto già detto nella decisione 2 luglio 2003 (doc. 4 inc. GIAR 16.2003.4) e meglio che: "I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). \_\_\_\_\_ è cittadino italiano, ivi residente e senza legami significativi con la Svizzera, ciò che rende concreto il pericolo che, una volta messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna." I presupposti soprammenzionati non sono mutati, per cui il pericolo di fuga sussiste tutt'ora.

### **E. 5**

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o la proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonchè il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità). \_\_\_\_\_, come detto, è detenuto dall'8 gennaio 2003 per reati certamente gravi (crimini) e per alcuni dei quali (segnatamente incendio ed esplosione) è prevista la pena della reclusione ed, in caso di condanna, è ipotizzabile una

pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed ancora da soffrire. Come evidenziato dallo stesso magistrato inquirente nell'istanza di proroga, l'inchiesta è nella fase conclusiva: il deposito degli atti è prospettato entro la fine del corrente mese. Quanto alla durata dell'ulteriore protrazione, occorre dunque valutare il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla chiusura dell'istruttoria. Tenuto conto del termine minimo previsto dalla legge per il deposito degli atti, una proroga fino al 17 ottobre 2003 (compreso) appare sufficiente ed adeguata, nonchè rispettosa del principio di proporzionalità.

#### **E. 6**

Conformemente a quanto sopra espresso, l'istanza viene parzialmente accolta, nel senso che il carcere preventivo cui è astretto l'accusato è prorogato fino al 17 ottobre 2003 (compreso), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato fino al 17 ottobre 2003 (compreso). 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: - Procuratore pubblico \_\_\_\_\_ (con copia delle osservazioni 28 agosto 2003 del patrocinatore dell'accusato e l'incarto MP \_\_\_\_\_ di ritorno); - avv. \_\_\_\_\_ o, per sé e per l'accusato; - Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano - Cadro. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.